

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

LI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
MICELI ed altri: Norme per la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua. (<i>Urgenza</i>). (1623) ;	
CIBOTTO e CHIARINI: Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito in legge 14 giugno 1937, n. 402, recante provvedimenti per agevolare e difendere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali. (2080)	525
PRESIDENTE	525, 526, 527, 528, 529, 530
Bozzi, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	526 528
CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	526, 527, 528
MICELI	527, 528, 529, 530
ROMITA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	527
VERONESI, <i>Relatore</i>	527, 528, 529
DI NARDO	527
CIBOTTO	528, 530
PASINI	530
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Autorizzazione di spesa per il completamento della nuova sede del Politecnico di Torino. (2262)	530
PRESIDENTE	530
ROMITA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	530
CURTI	530
Votazione segreta :	
PRESIDENTE	531

La seduta comincia alle 9,30.

SANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(*E approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Miceli ed altri: Norme per la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua. (*Urgenza*) (1623); e dei deputati Cibotto e Chiarini: Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito in legge 14 giugno 1937, n. 402, recante provvedimenti per agevolare e difendere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali. (2080).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Miceli, Cavalari Vincenzo, Curti, Cavazzini, Sampietro Giovanni, Dugoni, Cremaschi, Montanari, Tarozzi, Clocchiatti, Ricca e Bigi, concernente norme per la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali; e d'iniziativa dei deputati Cibotto e Chiarini, concernente modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338; convertito in legge 15 giugno 1937, n. 402, recante provvedimenti per agevolare e difendere la coltivazione del

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 11 LUGLIO 1956

pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la discussione abbinata su queste due proposte di legge fu sospesa, in attesa di conoscere il pensiero del Governo sul nuovo testo formulato dal Comitato ristretto nominato da questa Commissione.

Il Governo, infatti, ha presentato alcuni emendamenti.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero informare che il Governo ha presentato al Parlamento tempo addietro un disegno di legge recante modifiche al sistema di valutazione delle pertinenze idrauliche a scopo di pioppicoltura, disegno di legge che, nella seduta del 4 luglio scorso, è stato approvato dal Senato con alcune modificazioni che, tuttavia, non ne alterano la struttura. Sarebbe, pertanto, opportuno stralciare dalla proposta di legge unificata, che ci accingiamo a discutere, questa materia, che vi è contenuta all'articolo 3.

La VII Commissione (lavori pubblici) del Senato ha approvato inoltre all'unanimità un ordine del giorno col quale si esprime il parere che, a parità di condizioni, siano da considerare con particolare favore le cooperative di coltivatori diretti.

Esprimo le più vive riserve circa l'articolo 7 del nuovo testo, con il quale si sancisce l'immediata decadenza a danno degli attuali concessionari. Questa sanzione, a mio parere, è anti-giuridica e anti-economica. Noi dobbiamo considerare che queste persone — fisiche o giuridiche che siano — hanno ottenuto delle concessioni in base ad una legislazione vigente, impiegando mezzi economici ed energie di lavoro per raggiungere determinati risultati; stando così le cose, la sanzione della decadenza, sia pure compensata da una certa indennità, è contraria al diritto civile. Una legge non può sovvertire la teoria dei diritti quesiti: se non esistono ragioni di interesse pubblico prevalente che consiglino o impongano il sacrificio di diritti privati, questi diritti vanno tutelati. Nella fattispecie non mi pare che ci sia una prevalenza di interesse pubblico tale da legittimare il sacrificio di interessi privati, che si sono costituiti in base alla legislazione vigente. A ciò aggiungasi che, adottando il criterio della decadenza, si può andare incontro ad una serie di controversie, e forse anche di contestazioni, sulla legittimità di una norma del genere.

Questa riserva va al di là di ogni altra che possa esservi nei riguardi della proposta di legge, perché essa investe principi di carattere

generale che qualificano la legislazione di un popolo ordinato sulla base del diritto.

Per le altre questioni, il mio Ministero condivide il pensiero di quello dei lavori pubblici, il cui rappresentante esporrà alla Commissione il punto di vista comune, man mano che gli articoli verranno in discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli del testo concordato. Ne do lettura:

ART. 1.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione è presieduta dall'ingegnere capo del Genio civile.

Di essa fanno parte:

- 1°) l'intendente di finanza;
- 2°) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza;
- 3°) il capo del servizio idrografico competente;
- 4°) l'ispettore agrario provinciale;
- 5°) il capo del ripartimento forestale della provincia;
- 6°) due rappresentanti delle organizzazioni dei coltivatori diretti da nominarsi dal prefetto della provincia su terne designate dalle rispettive organizzazioni provinciali;
- 7°) due rappresentanti della cooperazione da nominarsi dal prefetto della provincia su terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ».

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. I quattro Ministeri interessati hanno concordato alcune modifiche da introdurre nel testo formulato dal Comitato ristretto. Di esse, che rappresentano una formula di transazione fra le diverse esigenze, darò man mano cenni illustrativi.

A questo articolo 1 si è convenuto di proporre le seguenti modifiche: ridurre da due a uno il numero dei rappresentanti dei coltivatori diretti e della cooperazione, la cui nomina deve avvenire non da parte del prefetto ma del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, su designazione delle rispettive organizzazioni provinciali; inserire nella Commissione due dottori agronomi, da nominarsi ogni anno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura; mantenere l'esperto in pioppicoltura, previsto nella legge del 1937.

Spero che la Commissione non abbia difficoltà ad accettare queste modifiche.

MICELI. Noi concordiamo, nella sostanza, con le modifiche proposte dal Governo. Ciò che ci divide è il numero della rappresentanza sindacale nella Commissione. Se noi abbiamo proposto due rappresentanti delle organizzazioni dei coltivatori diretti e due della cooperazione, è perché in Italia abbiamo una duplice organizzazione sindacale e vogliamo evitare che una delle due possa non essere rappresentata. Questo è il solo motivo che ci ha indotto a proporre due rappresentanti per ciascuna delle due categorie. Il Governo non dovrebbe avere difficoltà ad aderire alla nostra richiesta, perché l'equilibrio nella Commissione non è affatto turbato, ancora troppo rilevante rimanendo la sproporzione fra rappresentanza tecnica e rappresentanza sindacale.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Sentite le argomentazioni del deputato Miceli, il Governo si rimette alla Commissione.

VERONESI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Poiché pare che la Commissione sia orientata verso la tesi proposta dall'onorevole Miceli, mi pare che si possa votare l'emendamento proposto dal Governo lasciando però due rappresentanti dei coltivatori diretti e due della cooperazione.

MICELI. Nel testo formulato dal Comitato ristretto, io avevo proposto che le singole organizzazioni designassero delle terne, per dare al prefetto la possibilità di scelta e non obbligarlo a nominare per forza i designati.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. È giusto.

MICELI. E allora, per non creare confusioni, ritorniamo alla formula proposta dal nostro Comitato ristretto.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dato che la sostanza è identica, essendovi soltanto variazioni di forma, io proporrei di voler considerare se non sia il caso di accettare la proposta che io devo trasmettere a nome di ben quattro Ministeri, che consiste nella sostituzione dei punti 6) e 7) dell'articolo con un nuovo punto lasciando magari due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due della cooperazione.

MICELI. Insisto perché la votazione segreta avvenga separatamente per i due punti del testo del Comitato ristretto accettando peraltro le modifiche proposte per quanto attiene alla nomina, ciò per ragioni di chiarezza. Infatti, quando si parla dei coltivatori diretti ci si riferisce alle organizzazioni provinciali, mentre

quando si parla dei cooperatori bisogna far riferimento alle organizzazioni nazionali.

PRESIDENTE. Pongo innanzitutto in votazione la prima parte dell'articolo 1, fino al punto 6) escluso:

« Il terzo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione è presieduta dall'ingegnere capo del Genio civile.

Di essa fanno parte:

1°) l'intendente di finanza;

2°) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale;

3°) il capo del servizio idrografico competente;

4°) l'ispettore agrario provinciale;

5°) il capo del ripartimento forestale della provincia ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione il punto 6°) nella seguente formulazione:

« 6°) due rappresentanti delle organizzazioni dei coltivatori diretti da nominarsi dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su terne proposte dalle rispettive organizzazioni provinciali ».

(È approvato).

Pongo in votazione il punto 7°) nella seguente formulazione:

« 7°) due rappresentanti della cooperazione da nominarsi dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su terne proposte dalle associazioni nazionali giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo ».

(È approvato).

Pongo in votazione il punto 8°), aggiuntivo, proposto dal Governo:

« 8°) un tecnico specializzato in pioppicoltura da nominarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste ».

(È approvato).

Il Governo ha proposto altresì il seguente punto 9°) aggiuntivo:

« 9°) due dottori agronomi designati all'inizio di ogni anno dalla Giunta camerale della Camera di commercio, industria e agricoltura ».

DI NARDO. Propongo che la designazione sia fatta dall'Ordine degli agronomi anziché dalla Camera di commercio.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 11 LUGLIO 1956

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho il dovere di insistere sulla formulazione proposta, perché essa è stata suggerita dal Ministero dell'agricoltura, del quale in questo momento debbo esprimere il pensiero. Comunque, la Commissione è arbitra di decidere come meglio ritiene.

CIBOTTO. Mi pare che si possa aderire alla proposta del Sottosegretario, anche perché i due agronomi avrebbero soltanto funzioni consultive.

PRESIDENTE. Credo che si possa trovare un punto d'incontro. Poiché, infatti, la proposta del Governo parla solo di designazione e non di nomina, il punto 9°) potrebbe essere così formulato:

« 9°) due dottori agronomi nominati dalla Camera di commercio e designati dall'Ordine... ».

MICELI. Allora, in analogia ai punti 6°) e 7°), penso che il punto 9°) dovrebbe essere così formulato:

« 9°) due dottori agronomi da nominarsi su terna proposta dall'Ordine professionale, all'inizio di ogni anno dalla Giunta camerale della Camera di commercio, industria e agricoltura ».

PRESIDENTE. Possiamo essere d'accordo su questa formulazione; la pongo in votazione.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

« La Commissione provvede a mantenere aggiornato l'esistente elenco delle pertinenze idrauliche demaniali. Essa può concedere precariamente, nell'attesa dell'approvazione dell'elenco di variazione, le pertinenze idrauliche resesi disponibili ».

Il Governo propone la soppressione dell'ultimo periodo di quest'articolo.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il motivo sostenuto dal Ministero delle finanze, condiviso del resto dagli altri Ministeri, è che l'attribuzione alla Commissione provinciale di concessioni precarie è una funzione estranea alla competenza della Commissione stessa; e ciò sia perché tutte le concessioni sono precarie e sia perché la concessione provvisoria sarebbe un non senso nei riguardi del pioppo, la cui coltivazione è per lo meno novennale; infine, pregiudicherebbe inevitabilmente un'attenta valutazione dell'or-

gano competente ad effettuare le concessioni definitive e in pratica ci si potrebbe trovare di fronte a fatti compiuti che tecnicamente non potrebbero essere sostenuti.

MICELI. Noi possiamo accettare la soppressione della parola « precariamente » per il fatto che la concessione fatta nell'attesa dell'approvazione dell'elenco di variazione ha in sé il concetto della provvisorietà. Non possiamo essere d'accordo sulla soppressione dell'intera disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, e ci meraviglia che una simile proposta sia fatta proprio dal Ministero delle finanze, il quale dovrebbe tutelare gli interessi dell'Erario e quindi favorire le entrate. Infatti, ci possono essere delle formazioni non immediatamente catalogabili; è opportuno che, nell'attesa della catalogazione, queste pertinenze idrauliche rimangano terra di nessuno? O non è, forse, più opportuno, sia per il lavoratore che ha bisogno di investire della mano d'opera e sia per l'erario che ha bisogno di entrate, che queste pertinenze idrauliche siano assegnate a determinati lavoratori?

Per questo motivo noi insistiamo perché l'articolo 2 sia votato nella sua interezza, pur accettando qualsiasi modifica che il Governo vorrà proporre alla parola « precariamente ».

VERONESI, *Relatore*. L'ultimo periodo dell'articolo 2 trova la sua ragion d'essere proprio nell'osservazione testé fatta dall'onorevole Miceli.

È evidente che, fra il momento in cui viene constatata la esistenza di una pertinenza idraulica e il momento in cui sia possibile procedere alla sua assegnazione con tutti i crismi voluti, passa del tempo, che si può presumere in un anno o due. Nel frattempo, che cosa accade di questo terreno? Sarà del primo occupante? o di chi?

Noi abbiamo ritenuto opportuno dare alla Commissione la possibilità di assegnarlo in linea provvisoria fino al momento in cui sarà possibile procedere all'assegnazione regolare.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Benché questa materia sia competenza del Ministero dell'agricoltura più che di quello delle finanze, desidero, tuttavia, fare alcune osservazioni.

Innanzitutto, desidero ricordare che la Commissione in parola ha soltanto compiti consultivi: accogliendo il principio contenuto nell'articolo 2, essa dovrebbe diventare deliberante, il che sarebbe estremamente pericoloso.

In secondo luogo, bisogna mettersi bene d'accordo sulla natura e sul tipo delle conces-

sioni. È superfluo rilevare come vi siano in gioco due interessi: un interesse pubblico, un interesse del coltivatore a trovar lavoro. Difatti, a questo proposito, è bene ricordare che la legge sulla pioppicoltura e sulle altre colture arboree fu fatta per garantire un bene di interesse generale, quale è l'incremento della pioppicoltura, e non tanto per incrementare le eventuali entrate del demanio. È facile, quindi, dedurre che, concedendo, attraverso la Commissione, queste colture in via provvisoria, noi lederemmo un interesse pubblico, che è prevalente su quello del privato. Che cosa, infatti, farebbero codesti concessionari precari? Non v'è dubbio che essi, a conoscenza della precarietà della concessione medesima, limiterebbero la loro attività a quelle colture di fortuna, quelle colture che possono dare frutti immediati, e potrebbero, di conseguenza, danneggiare irreparabilmente le colture proprie di quel terreno. E poi, siamo noi sicuri che al momento di procedere alle assegnazioni definitive, essendo già occupate le zone, non ne saremmo impediti da ragioni umanitarie o sociali?

Ecco perché io condivido i motivi che hanno indotto il Governo a chiedere la soppressione della disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 2.

VERONESI, *Relatore*. Se, per le concessioni provvisorie, si fa una questione di competenza, si può anche discutere sull'organo che più opportunamente potrebbe attribuirselo; se, invece, tutta l'opposizione verte proprio sulla precarietà della concessione, io non posso essere d'accordo. La stessa amministrazione finanziaria fa uso di concessioni precarie nell'ambito della sua competenza.

Per questi motivi, mi rimetto alla Commissione.

MICELI. Propongo un emendamento al periodo di cui è stata proposta la soppressione: la competenza sia trasferita all'amministrazione finanziaria specificando che essa, nella attesa dell'approvazione dell'elenco di variazione, può concedere precariamente le pertinenze idrauliche disponibili.

PRESIDENTE. Poiché il più lontano dal testo è l'emendamento soppressivo proposto dal Governo, pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'ultimo periodo dell'articolo 2.

(È approvato).

Essendo stato approvato l'emendamento soppressivo, automaticamente decade l'emendamento Miceli.

Pongo in votazione l'articolo 2 che risulta del seguente tenore:

« All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, è aggiunto il seguente comma:

« La Commissione provvede a mantenere aggiornato l'esistente elenco delle pertinenze idrauliche demaniali ».

(È approvato).

Poiché l'articolo 3 è stralciato, come d'accordo, passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« Al quarto comma dell'articolo 5 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, è aggiunto:

« La durata della concessione sarà in ogni caso non inferiore agli anni 9 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« L'articolo 6 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente:

« Le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali destinate a coltivazione arborea dovranno essere concesse con prelazione nell'ordine seguente:

1° ai proprietari, fittuari, enfiteuti ed usuari di fondi rustici, fronteggianti le dette pertinenze, a condizione:

a) che essi frontisti siano coltivatori diretti, a termini dell'articolo 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949, n. 353;

b) che il fondo del concessionario non ecceda gli ettari dieci;

c) che le pertinenze da concedere abbiano una superficie non superiore a quella del fondo fronteggiante;

2° a cooperative costituite tra lavoratori manuali, prevalentemente agricoli, o tra questi e coltivatori diretti.

Se le pertinenze idrauliche sono situate nel corso delle acque e sono separate dalle sponde, la preferenza deve essere data alle cooperative indicate nel numero 2 del comma precedente.

Per le concessioni delle pertinenze, l'amministrazione delle finanze procederà con il metodo della trattativa privata. Se il diritto di prelazione spetta a cooperative, l'amministrazione procederà nello stesso modo, trattando con le cooperative aventi sede nel territorio del comune nel quale si trova la pertinenza da concedere, sempre che esse siano formate prevalentemente da lavoratori residenti nello stesso comune ».

Il Governo ha però presentato nuovo articolo sostitutivo di quello formulato dal Comitato, di cui ho testé dato lettura.

MICELI. Non possiamo discutere di una questione così importante se non abbiamo davanti il testo proposto!

PRESIDENTE. È un emendamento che è stato presentato questa mattina e quindi non vi è stata la possibilità materiale di farlo stampare e distribuire. Del resto, si può chiedere il rinvio della discussione.

PASINI. Vorrei fare osservare pregiudizialmente che il problema va esaminato accuratamente. Nella mia provincia, ad esempio, esistono, lungo il Po, delle comunali regolate dal decreto di Maria Luigia, in base al quale tutti coloro che vivono in questi paesi hanno diritto ad entrare e ad aver parte in queste comunali.

CIBOTTO. Anch'io desidero segnalare un caso. Ci sono proprietà, ad esempio, che « entrano » nel fiume o nella collina. La legge, come è noto, stabilisce che le eventuali emergenze confinanti con la proprietà sono da considerare proprietà del fondo. Se noi lasciamo il testo di legge nella sua attuale dizione creeremo certamente una serie di difficoltà per la regolamentazione delle opere idrauliche, relative alle accessioni.

MICELI. Ma noi parliamo delle pertinenze idrauliche non delle accessioni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, penso che sia opportuno, anche in considerazione dell'ora tarda, rinviare il seguito della discussione su questo punto che è molto importante. La segreteria provvederà nel frattempo a far stampare il nuovo testo proposto dal Governo in modo che potremo esaminarlo nella prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per il completamento della nuova sede del Politecnico di Torino. (2262).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per il completamento della nuova sede del Politecnico di Torino ».

Poiché l'onorevole Marconi, relatore, è assente, io stesso riferirò brevemente su questo disegno di legge.

Con legge 13 luglio 1939, n. 1191, venne autorizzata la spesa di lire 36 milioni per la costruzione della nuova sede del Politecnico di Torino a cura del Ministero dei lavori pubblici. I sopraggiunti avvenimenti bellici, però, costrinsero a rinviare ogni decisione alla fine del conflitto.

Scartata l'idea di ricostruire in sito gli edifici distrutti dalla guerra, risolto dopo ponderato esame il problema dell'area che il comune di Torino ha concesso al Politecnico nella zona dell'ex stadio della città, era possibile dare finalmente inizio alla esecuzione dei lavori con una spesa prevista in circa 3 miliardi di lire stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la riparazione dei danni di guerra.

Questo stanziamento, però, alla prova dei fatti si è rivelato insufficiente sia per gli aumenti verificatisi nel mercato edilizio successivamente alla data di compilazione del progetto, sia perché l'importanza dell'opera ha reso necessario adeguare il progetto alle esigenze tecniche didattiche e scientifiche dei vari istituti e dotare gli stessi di impianti speciali e di attrezzature fisse rispondenti alle finalità di una moderna scuola tecnica superiore.

Dell'ulteriore spesa calcolata in due miliardi di lire si sono fatti carico in parte gli enti locali, in parte l'iniziativa privata e in parte dovrebbe farsene carico lo Stato che, con l'approvazione del provvedimento oggi al nostro esame, dovrebbe concorrere con lo stanziamento di 600 milioni di lire.

Stando così le cose e tenuto conto degli scopi altamente culturali e sociali in esso contenuti, propongo senz'altro l'approvazione di questo disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Raccomando vivamente l'approvazione del provvedimento.

CURTI. Noi non siamo contrari, in linea di principio, all'approvazione del provvedimento. Cogliamo l'occasione però per far presente che così come viene oggi approvato lo stanziamento per il Politecnico di Torino, altrettanto venga fatto per l'università di Bologna.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. È già tutto pronto.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 600.000.000 quale concorso dello Stato nelle spese occorrenti per il completamento della nuova sede del Politecnico di Torino. Le opere rela-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL' 11 LUGLIO 1956

tive a tale concorso saranno eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

ART. 2.

La spesa di cui al precedente articolo sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1956-57.

Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge si provvederà con corrispondente riduzione dal fondo speciale previsto dal capitolo n. 495 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Autorizzazione di spesa per il completamento della nuova sede del Politecnico di Torino » (2262):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bernardinetti, Bontade Margherita, Caiati, Camangi, Cianca, Curti, De Biagi, De Capua, Di Nardo, Floreanini Gisella, Garlato, Geraci, Giaccone, Grezzi, Guariento, Guglielminetti, Magno, Marconi, Merenda, Pacati, Pasini, Perlingieri, Pignatone, Polano, Quintieri, Rigamonti, Veronesi e Sanzo.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI